

# **COMUNE DI PADRU**

***PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI***

***BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022***

**E DOCUMENTI ALLEGATI**

*COMUNE DI PADRU*

*Provincia di SASSARI*

**Parere dell'organo di revisione sulla proposta di  
BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - 2022  
e documenti allegati**

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Dott.ssa Simona Scanu**

## **L'ORGANO DI REVISIONE**

Verbale n. 10 del 15/06/2020

### **PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022**

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

**presenta**

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di PADRU che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Dott.ssa Simona Scanu**

## Sommario

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI .....	
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE .....	
DOMANDE PRELIMINARI .....	
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI.....	
GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018 .....	
BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022.....	
Riepilogo generale entrate e spese per titoli .....	
Fondo pluriennale vincolato (FPV).....	
Previsioni di cassa .....	
Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022 .....	
Entrate e spese di carattere non ripetitivo.....	
La nota integrativa .....	
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	
Verifica della coerenza interna .....	
Verifica della coerenza esterna .....	
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022.....	
A) ENTRATE .....	
Entrate da fiscalità locale.....	
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria .....	
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni.....	
Sanzioni amministrative da codice della strada .....	
Proventi dei beni dell'ente .....	
Proventi dei servizi pubblici .....	
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI .....	
Spese di personale .....	
Spese per incarichi di collaborazione autonoma .....	
Spese per acquisto beni e servizi.....	
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) .....	
Fondo di riserva di competenza .....	
Fondi per spese potenziali .....	
Fondo di riserva di cassa .....	
Fondo di garanzia dei debiti commerciali .....	
ORGANISMI PARTECIPATI .....	
SPESE IN CONTO CAPITALE .....	
INDEBITAMENTO.....	
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI .....	
CONCLUSIONI .....	

## PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

La sottoscritta Dott.ssa Simona Scanu revisore nominato con delibera consiliare n. 41 del 23/10/2017;

### *Premesso*

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
  - che è stato ricevuto lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 25/05/2020 con delibera n. 47 , completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
  - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
  - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
  - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

**Visto** il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in data 25/05/2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022;

L'organo di revisione ha effettuato le verifiche, ove consentito con tecniche di campionamento con criterio logico-sistematico, al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs.n. 267/2000.

## DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011.

L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio.

L'Ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011). Con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 vi è stato il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

Il Ministro dell'interno con il decreto 28 febbraio 2020 (GU n. 50 del 28 febbraio 2020) ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020.

Con il D.L. 17 marzo 2020, n. 18.Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da

COVID-19. (20G00034), per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

La legge di conversione del DL n. 18/2020 ha previsto all'art. 107 comma 2 " Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge".

Al bilancio di previsione 2020/2022 sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1, con particolare riferimento al Documento Unico di Programmazione (DUP).

L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente non ha deliberato modifiche in aumento alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali, tranne che per la Tari dove è obbligatorio la copertura del costo di servizio.

L'Ente non ha richiesto anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

L'Ente per il 2020 non si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l. n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019 ma ha aderito alla possibilità di sospendere i mutui del Banco di Sardegna per il 2020 in base all'accordo Quadro stipulato in data 06 aprile 2020 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l' Anci e L'Unione delle Province Italiane (UPI).

## VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

### ***GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2018***

L'organo consiliare ha approvato con delibera n.19 del 06/05/2019 il rendiconto per l'esercizio 2018.

Da tale rendiconto, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 5 in data 03/05/2019 si evidenzia che:

- sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;
- non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;
- è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;
- sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;
- non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati;

- non è stato conseguito un risultato di amministrazione disponibile (lett. E) positivo infatti ha chiuso in disavanzo trentennale scaturente dal riaccertamento straordinario dei residui per € 375.709,41 dopo gli accantonamenti partendo da un avanzo di amministrazione 2018 di €. 168.971,44;
- gli accantonamenti risultano congrui.

La gestione dell'anno 2018 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2018 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

<b>EVOLUZIONE FCDE NEL RISULTATO D'AMMINIS</b>	
	11
	<b>2018</b>
Risultato di amministrazione (+/-)	168.971,44
di cui:	
a) parte accantonata	544.680,85
b) Parte vincolata	
c) Parte destinata	
e) Parte disponibile (+/-) *	
differenza	-375.709,41
disavanzo trentennale	- 447.971,46
differenza migliorativa/peggiorativa	15.496,45

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2017	2018	2019
Fondo cassa complessivo al 31.12	0,00	84.775,51	352.019,17
<i>di cui cassa vincolata <sup>(1)</sup></i>	70.733,74	3.500,40	6.287,49
Anticipazione non restituita	30.434,76	0,00	0,00

Il fondo cassa del 2019 è quello che risultava dalle scritture contabili dell'Ente e del tesoriere al 31.12.2019.

L'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art.1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri.

Con delibera n. 17 del 21/07/2015 il Consiglio Comunale ha adottato il piano per ripianare il maggior disavanzo ai sensi del D.Lgs 118/2011, art. 3 c. 8. ,come segue:

Descrizione		Sub-totali	Totali
<b>DISAVANZO STRAORDINARIO DI AMMINISTRAZIONE (A)</b>			<b>€. 447.971,46</b>
A Z	Utilizzo di quote vincolate del risultato di amministrazione a seguito di vincoli formalmente attribuiti dall'ente (B.1)	€. <b>0,00</b>	

	Utilizzo delle quote destinate ad investimenti del risultato di amministrazione (B.2)	€. 0,00	
	Totale quote utilizzate al ripiano immediato del disavanzo (B) = B1+B2)		€. 0,00
<b>QUOTA DA RIPIANARE A CARICO DEL BILANCIO (C) = (A-B)</b>			<b>€. 447.971,46</b>
<b>BILANCIO</b>	<b>Destinazione avanzo tecnico (art. 3, co. 14, d.Lgs. n. 118/2011)<sup>1</sup> (D)</b>		=====
	<b>Quota ripianata a carico dei bilanci fino al 2044 (E)</b>		<b>€. 447.971,46</b>
	Nr. 1 quota annualità 2015	€. 14.932,44	
	Nr. 29 quote dal 2016 al 2044	€. 14.932,38	
	Numero di anni (max 30)	N. 30	
<b>RESIDUO DA FINANZIARE (C-D-E)</b>			<b>€. 0,00</b>

## BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

### *Riepilogo generale entrate e spese per titoli*



**BILANCIO DI PREVISIONE**  
**RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE 2019	PREVISIONI		
					PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza			0,00	0,00
	per spese in conto capitale <sup>(1)</sup>		previsioni di competenza	238.688,52		0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	-			
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente <sup>(2)</sup>		previsioni di competenza	0,00			
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	84.775,51	352.019,17		
<b>10000</b> <b>TITOLO 1</b>	<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>	<b>1.076.681,30</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>794.524,58</b> <b>1.880.770,40</b>	<b>778.449,51</b> <b>1.855.130,81</b>	<b>797.164,40</b>	<b>786.148,70</b>
<b>20000</b> <b>TITOLO 2</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>	<b>570.431,11</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>1.967.470,56</b> <b>2.273.614,91</b>	<b>1.665.566,49</b> <b>2.215.997,50</b>	<b>1.473.266,60</b>	<b>1.473.266,60</b>
<b>30000</b> <b>TITOLO 3</b>	<b>Entrate extratributarie</b>	<b>25.088,49</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>125.183,71</b> <b>197.682,14</b>	<b>117.663,71</b> <b>142.752,20</b>	<b>117.561,71</b>	<b>117.561,71</b>
<b>40000</b> <b>TITOLO 4</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>2.771.776,04</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>3.317.007,92</b> <b>4.684.029,63</b>	<b>305.396,39</b> <b>3.077.172,43</b>	<b>269.710,39</b>	<b>269.710,39</b>
<b>50000</b> <b>TITOLO 5</b>	<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	-	previsione di competenza previsione di cassa	- -	- -	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>60000</b> <b>TITOLO 6</b>	<b>Accensione prestiti</b>	<b>17083,51</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>254.400,00</b> <b>421.483,51</b>	- <b>17.083,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>70000</b> <b>TITOLO 7</b>	<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>		previsione di competenza previsione di cassa	<b>1.000.000,00</b> <b>1.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b> <b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>90000</b> <b>TITOLO 9</b>	<b>Entrate per conto terzi e partite di giro</b>	<b>193.159,69</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>2.064.500,00</b> <b>2.172.040,98</b>	<b>1.436.000,00</b> <b>1.629.159,59</b>	<b>1.436.000,00</b>	<b>1.436.000,00</b>
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>4.654.220,14</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>9.523.086,77</b> <b>12.629.621,57</b>	<b>4.803.076,10</b> <b>9.437.296,04</b>	<b>4.593.703,10</b>	<b>4.582.687,40</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>4.654.220,14</b>	previsione di competenza previsione di cassa	<b>9.761.775,29</b> <b>12.714.397,08</b>	<b>4.803.076,10</b> <b>9.789.315,21</b>	<b>4.593.703,10</b>	<b>4.582.687,40</b>

Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente indicare la somma dei mesi in corso di gestione imputati agli esercizi passivi finanziati dal fondo

DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO 2019	PREVISIONI DELL'ANNO 2020/2021/2022		
				PREVISIONI ANNO 2020	PREVISIONI DELL'ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			14.932,38	14.932,38	14.932,38	14.932,38
<b>SPESE CORRENTI</b>						
	680.990,74	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.821.718,89	2.510.415,75	2.316.241,80	2.314.295,86
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa	3.240.541,55	3.066.212,27		
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
	3.894.643,14	previsione di competenza di cui già impegnato*	3.801.346,44	305.396,39	269.710,39	269.710,39
		di cui fondo pluriennale vincolato		12.169,50		
		previsione di cassa	5.949.771,43	4.200.039,53		
<b>SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>						
	-	previsione di competenza di cui già impegnato*	-	-	0,00	0,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	-	-	(0,00)	(0,00)
<b>RIMBORSO DI PRESTITI</b>						
	-	previsione di competenza di cui già impegnato*	59.277,58	36.331,58	56.818,53	47.748,77
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa	59.277,58	36.331,58		
<b>CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE</b>						
		previsione di competenza di cui già impegnato*	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		previsione di cassa	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			-	-		
<b>SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO</b>						
	222.102,76	previsione di competenza di cui già impegnato*	2.064.500,00	1.436.000,00	1.436.000,00	1.436.000,00
		di cui fondo pluriennale vincolato				
		previsione di cassa	2.114.827,86	1.658.102,76		
<b>TOTALE TITOLI</b>						
	<b>4.797.736,64</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>9.746.842,91</b>	<b>4.788.143,72</b>	<b>4.578.770,72</b>	<b>4.567.755,02</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	12.169,50	-	-
		previsione di cassa	12.364.418,42	9.460.686,14	-	-
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>						
	<b>4.797.736,64</b>	previsione di competenza di cui già impegnato*	<b>9.761.775,29</b>	<b>4.803.076,10</b>	<b>4.593.703,10</b>	<b>4.582.687,40</b>
		di cui fondo pluriennale vincolato	-	12.169,50	-	-
		previsione di cassa	12.364.418,42	9.460.686,14	-	-

Le previsioni di competenza rispettano il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

### **Avanzo presunto**

*Il principio contabile 4/2 stabilisce che non è conforme ai precetti dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione realizzare il pareggio di bilancio in sede preventiva, attraverso l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non accertato e verificato a seguito della procedura di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente (sentenza n. 70/2012 della Corte costituzionale). Tuttavia, in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, e con successive variazioni di bilancio, è consentito l'utilizzo della quota del risultato di amministrazione presunto costituita dai fondi vincolati, e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato, secondo le modalità di seguito riportate.*

Qualora l'ente intenda applicare al bilancio di previsione le quote vincolate ed accantonate nelle modalità previste dal principio è necessario allegare i nuovi prospetti a1) e a2) previsti dal Decreto del 1/8/2019

L'Ente non ha applicato al Bilancio 2020 avanzo presunto.

### **Fondo pluriennale vincolato (FPV)**

Il fondo pluriennale vincolato non è stato ancora determinato. Si ricorda che lo stesso è disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria ed è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto delle novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

### **Previsioni di cassa**

<b>PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI</b>		<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020</b>
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>	<b>352.019,17</b>
1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.855.130,81
2	Trasferimenti correnti	2.215.997,60
3	Entrate extratributarie	142.752,20
4	Entrate in conto capitale	3.077.172,43
5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00
6	Accensione prestiti	17.083,51
7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.629.159,69
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>9.437.296,24</b>
<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>		<b>9.789.315,41</b>

	<b>PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020</b>
Spese correnti	3.066.212,27
Spese in conto capitale	4.200.039,53
Spese per incremento attività finanziarie	0,00
Rimborso di prestiti	36.331,58
Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere	500.000,00
Spese per conto terzi e partite di giro	1.658.102,76
<b>TOTALE TITOLI</b>	<b>9.460.686,14</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>	<b>328.629,27</b>

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate in considerazione dei presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi devono sempre partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa inserito al 01.01.2020 comprende la cassa vincolata stimata per euro 6.287,49.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

<b>BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI</b>					
<b>TITOLO</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>PREV. COMP.</b>	<b>TOTALE</b>	<b>PREV. CASSA</b>
	<b>Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento</b>		<b>352.019,17</b>	<b>352.019,17</b>	<b>352.019,17</b>
1	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>	1.076.681,30	778.449,51	1.855.130,81	1.855.130,81
2	<i>Trasferimenti correnti</i>	570.431,11	1.665.566,49	2.235.997,60	2.215.997,60
3	<i>Entrate extratributarie</i>	25.088,49	117.663,71	142.752,20	142.752,20
4	<i>Entrate in conto capitale</i>	2.771.776,04	305.396,39	3.077.172,43	3.077.172,43
5	<i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>	-	0,00	0,00	0,00
6	<i>Accensione prestiti</i>	17.083,51		17.083,51	17.083,51
7	<i>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</i>	-	500.000,00	500.000,00	500.000,00
9	<i>Entrate per conto terzi e partite di giro</i>	193.159,69	1.436.000,00	1.629.159,69	1.629.159,69
<b>TOTALE TITOLI</b>		<b>4.654.220,14</b>	<b>4.803.076,10</b>	<b>9.457.296,24</b>	<b>9.437.296,24</b>
<b>GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>4.654.220,14</b>	<b>5.155.095,27</b>	<b>9.809.315,41</b>	<b>9.789.315,41</b>

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	PREV. COMP.	TOTALE	PREV. CASSA
1	Spese Correnti	680.990,74	<b>2.510.415,75</b>	3.191.406,49	3.066.212,27
2	Spese In Conto Capitale	3.894.643,14	<b>305.396,39</b>	4.200.039,53	4.200.039,53
3	Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie	-	-	0,00	0,00
4	Rimborso Di Prestiti	-	<b>36.331,58</b>	36.331,58	36.331,58
5	Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere	0	<b>500.000,00</b>	500.000,00	500.000,00
7	Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro	222.102,76	<b>1.436.000,00</b>	1.658.102,76	1.658.102,76
<b>TOTALE GENERALE DELLE</b>		<b>4.797.736,64</b>	<b>4.788.143,72</b>	<b>9.585.880,36</b>	<b>9.460.686,14</b>
<b>SALDO DI CASSA</b>					<b>328.629,27</b>

*Si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) prevede al comma 906 "Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a **quattro dodicesimi** sino alla data del 31 dicembre 2019".*

*Per il bilancio 2020 il limite torna ad essere quello ordinario dei cinque dodicesimi.*

### **Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022**

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

## Allegato n.9 - Bilancio di previsione

**BILANCIO DI PREVISIONE  
EQUILIBRI DI BILANCIO  
(solo per gli Enti locali)<sup>(1)</sup>**

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2020	2021	2022
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		352.019,17	-	-
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	14.932,38	14.932,38	14.932,38
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	2.561.679,71 0,00	2.387.992,71 0,00	2.376.977,01 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti <i>di cui:</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>	(-)	2.510.415,75  128.194,22	2.316.241,80  140.853,30	2.314.295,86  140.853,30
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)			
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)	36.331,58 0,00 0,00	56.818,53 0,00 0,00	47.748,77 0,00 0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti <sup>(2)</sup> <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)	0,00	-	-
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)			
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE<sup>(3)</sup></b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Utilizzo proventi alienazioni**

Il Revisore ricorda che il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

### **Risorse derivanti da rinegoziazione mutui**

*Il Revisore ricorda che il comma 867 dell'art.1 della Legge 205/2017 estende fino al 2020 la disposizione che consente agli enti territoriali, per gli anni 2015-2020, l'utilizzo senza vincoli di destinazione delle risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi (art. 7, co. 2, D.L. n.78/2015), anche per spesa corrente. La disposizione previgente limitava l'applicazione della disposizione al periodo 2015-2017.*

L'ente non ha rinegoziato mutui e prestiti per il 2020 ma ha aderito alla possibilità di sospendere i mutui del Banco di Sardegna per il 2020 in base all'accordo Quadro stipulato in data 06 aprile 2020 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI), l' Anci e L'Unione delle Province Italiane (UPI),

### **Entrate e spese di carattere non ripetitivo**

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

*Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:*

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
  - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
  - b) condoni;
  - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
  - d) entrate per eventi calamitosi;
  - e) alienazione di immobilizzazioni;
  - f) accensioni di prestiti;
  - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
  - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
  - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
  - c) eventi calamitosi,
  - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
  - e) investimenti diretti,
  - f) contributi agli investimenti.

*Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.*

*Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.*

*E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.*

*In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.*

*Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)*

<b>ENTRATE</b>	<b>IMPORTO</b>	<b>SPESE</b>	<b>IMPORTO</b>
RIMBORSO SOMME PER consultazioni elettorali		RIMBORSO SOMME PER consultazioni elettorali	
Censimento Istat	<b>5.000,00</b>	Censimento Istat	5.000,00
Proventi sanzioni Codice della Strada		Proventi sanzioni Codice della Strada	
Gettiti derivanti dall'evasione tributaria	<b>30.000,00</b>	Gettiti derivanti dall'evasione tributaria	30.000,00
Trasf, dalla C: per Covid-19	<b>10.000,00</b>	Trasf, dalla C: per Covid-19	<b>10.000,00</b>
Emergenza Covid19-sostegno alle famiglie	<b>19.234,18</b>	Emergenza Covid19-sostegno alle famiglie	<b>19.234,18</b>
Emergenza Covid19-Art. 114 e 115	<b>2.788,81</b>	Emergenza Covid19-Art. 114 e 115	<b>2.788,81</b>
Finanziamento RAS per covid-19	<b>146.283,39</b>	Finanziamento RAS per covid-19	<b>146.283,39</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>213.306,38</b>	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>213.306,38</b>

### ***La nota integrativa***

*L'aggiornamento dovuto al decreto del 1° agosto 2019 del principio contabile n. 4/2 della contabilità finanziaria rivede e specifica i contenuti della nota integrativa al bilancio di previsione, che costituisce un fondamentale documento di approfondimento dei «numeri» del documento programmatico.*

La nota integrativa ai sensi del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 presenta le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'avanzo presunto;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

*Il principio 4/2 precisa inoltre:*

*9.11.2 La prima parte della nota integrativa riguarda criteri adottati per la determinazione degli stanziamenti di entrata e di spesa di ciascun esercizio finanziario considerato nel bilancio. Per le entrate una particolare attenzione è dedicata alle previsioni riguardanti le principali imposte e tasse, agli effetti connessi alle disposizioni normative vigenti, con separata indicazione di quelle oggetto di prima applicazione e di quelle recanti esenzioni o riduzioni,*



con l'indicazione della natura delle agevolazioni, dei soggetti e delle categorie dei beneficiari e degli obiettivi perseguiti.

Per la spesa, relativamente al contenuto di ciascun programma di spesa, la nota integrativa illustra i criteri di formulazione delle previsioni, con riguardo, in particolare:

- alle varie tipologie di spesa e ai relativi riferimenti legislativi, con indicazione dei corrispondenti stanziamenti del bilancio triennale;
- agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti ai fondi spese e ai fondi rischi, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

**9.11.3** La nota analizza altresì l'articolazione e la relazione tra le entrate e le spese ricorrenti e quelle non ricorrenti. Al riguardo si ricorda che le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e le spese sono distinte in ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;

le accensioni di prestiti;

- f) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,
- c) gli eventi calamitosi,
- d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) gli investimenti diretti,
- f) i contributi agli investimenti.

La nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine, per ciascuna operazione in derivati sono indicate:

- a) -informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il fair value alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) Gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione:  $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito$

sottostante+/- Differenziali swap)\*36000] / [(Nominale \* 3652)]}. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio,

Ai fini dell'applicazione del presente principio, per la definizione di strumento finanziari derivato si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

**Il principio poi pone attenzione sulla copertura degli investimenti, in particolare per gli enti che utilizzano il margine corrente per il finanziamento delle spese di investimento negli anni successivi a quello di riferimento:**

9.11.6 L'articolo 11, comma 5, lettera d) del presente decreto prevede che la nota integrativa indichi l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili.

L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, articolato secondo la differente natura delle risorse disponibili, è predisposto con riferimento a ciascun esercizio considerato nel bilancio di previsione, attraverso l'indicazione degli articoli/capitoli e dei relativi investimenti.

Le risorse destinabili al finanziamento delle spese di investimento sono costituite da:

- a) le entrate correnti (titoli 1, 2 e 3) non destinate al finanziamento delle spese correnti e del rimborso dei prestiti;
- b) le entrate in conto capitale (titolo 4);
- c) le entrate da riduzione di attività finanziarie (titolo 5) eccedenti rispetto alle spese per incremento delle attività finanziarie, destinabili al finanziamento degli investimenti oltre che all'estinzione anticipata dei prestiti;
- d) le entrate da accensione prestiti (Titolo 5), che costituiscono il ricorso al debito.

Le risorse di cui alle lettere da b) a d) costituiscono copertura finanziaria degli impegni concernenti le spese di investimento a seguito dell'accertamento delle entrate, esigibili nell'esercizio in corso di gestione o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o di altra amministrazione pubblica.

Le risorse di cui alla lettera a) costituiscono copertura finanziaria alle spese di investimento, con modalità differenti per impegni imputati all'esercizio in corso di gestione o per gli impegni imputati agli esercizi successivi.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati all'esercizio in corso di gestione, la copertura è costituita dall'intero importo del saldo positivo di parte corrente previsto nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso di gestione.

Per gli impegni concernenti investimenti imputati agli esercizi successivi a quello in corso di gestione la copertura è costituita da quota parte del saldo positivo di parte corrente previsto per ciascun esercizio se risultano rispettate una serie di condizioni previste dal principio contabile generale della competenza finanziaria, specificate nel principio applicato della contabilità finanziaria (da 5.3.5 a 5.3.10).

Al fine di garantire la corretta applicazione di tali principi, nella sezione della nota integrativa riguardante l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento, è dedicata una particolare attenzione agli investimenti finanziati dalle previsioni di entrate correnti risultanti dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione.

In relazione alla differente disciplina delle modalità di copertura e delle verifiche da effettuare ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria dei provvedimenti che danno luogo ad impegni concernenti investimenti, per ciascun esercizio compreso nel bilancio di previsione successivo a quello in corso di gestione, tale saldo positivo è distinto nelle seguenti componenti<sup>3</sup>:

<sup>2</sup> Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

<sup>3</sup> La seconda e terza componente sono eventuali. Non esistono se non sono previste riduzioni permanenti delle spese correnti o incrementi delle aliquote tributarie.

- una quota di importo non superiore al limite previsto dal principio contabile generale n. 16, specificato dal principio applicato della contabilità finanziaria n. 5.3.6,
- una quota costituita dal 50% del margine corrente derivante dall'applicazione di nuove o maggiori aliquote fiscali e dalla maggiorazione di oneri concessori e sanzioni, formalmente deliberate,
- una quota derivante da riduzioni permanenti di spese correnti, già realizzate, risultanti da un titolo giuridico perfezionato.

Con riferimento a ciascuna quota del saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio relativo agli esercizi successivi al primo, la nota integrativa:

- a) descrive le modalità di quantificazione della stessa;
- b) da atto del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal principio contabile generale n. 16 della competenza finanziaria e dei relativi principi applicati;
- c) riporta l'elenco dei capitoli/articoli di spesa concernenti gli investimenti che si prevede di stanziare nel bilancio gestionale/PEG per gli esercizi successivi a quello in corso di gestione, e di cui ciascuna componente del saldo positivo costituisce la copertura finanziaria.

In occasione dell'attestazione di copertura finanziaria, la consueta verifica concernente la capienza degli stanziamenti, sia riferiti all'esercizio in corso che a quelli successivi, riguardanti tali capitoli/articoli costituisce il riscontro della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano impegni per investimenti finanziati dal saldo positivo di parte corrente previsto nel prospetto degli equilibri allegato al bilancio.

In occasione di variazioni di bilancio che modificano la previsione del margine corrente è possibile variare anche la sezione della nota integrativa che elenca gli investimenti finanziati con la previsione del margine corrente, al fine di consentire le attestazioni di copertura finanziaria di provvedimenti che comportano impegni per investimenti.

Si sottolinea che, nella stessa nota, inoltre, gli enti in disavanzo (lettera E) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897/900, della legge di bilancio 2019.

Si tratta, come noto, della disposizione che consente agli enti che presentano una consistenza positiva della lettera A) del risultato di amministrazione di applicare quote di avanzo (non libero ovviamente) per la differenza tra quest'ultima grandezza e il valore minimo obbligatorio del fondo crediti di dubbia esigibilità e del valore del fondo anticipazioni di liquidità, aumentata della quota iscritta a ripiano nel primo esercizio del bilancio.

Qualora, di converso, la differenza sia nulla o sia negativa, dal momento che il risultato di amministrazione «non copre» gli obblighi di costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità ovvero del fondo per l'anticipazione di liquidità, allora l'applicazione delle quote di avanzo accantonato, vincolato o destinato può avvenire entro il limite (quantitativo) della quota di disavanzo applicata al primo esercizio del bilancio di previsione.

Si tratta di una informativa appropriata e utile che consente di chiarire la conformità delle applicazioni di avanzo non libero da parte degli enti che hanno registrato un disavanzo in fase di ripiano progressivo e che, in questo modo, esplicitano chiaramente le quote utilizzabili.

Infine, sempre secondo il principio, è utile ricordare che la nota integrativa deve provvedere a descrivere (con riferimento alle componenti più rilevanti) l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

## VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

### ***Verifica della coerenza interna***

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-2022 siano coerenti con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

### **Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP**

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto del contenuto minimo (o dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti con ulteriori semplificazioni per i comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti previsti dal principio 4/1) previsto dal Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011).

Sul DUP l'organo di revisione esprime parere con verbale n.10 del 29/07/2019.

### **Strumenti obbligatori di programmazione di settore**

Il Dup contiene, richiamando gli atti, i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

#### **Programma triennale lavori pubblici**

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo. Tale piano è all'interno del DUP.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente").*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

#### **Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi**

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento deve essere redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. Tale piano è presente nel DUP.

*Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo*

*tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

*Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.*

### **Programmazione triennale fabbisogni del personale**

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173, delibera di G.C. n.34 del 11/05/2020.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 5 del 08/05/2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità e d'ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

I fabbisogni di personale nel triennio 2020-2022, tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

### **Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007**

**L'articolo 57. (Disposizioni in materia di enti locali)** della Legge di Bilancio 2020 di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede l'abrogazione definitiva dal 2020 di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali tra cui:

• *abrogazione dell'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007); Tale piano comunque è presente nel DUP.*

### **Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari**

(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano l'organo di revisione non ha espresso parere. Detto piano è adottato con atto di delibera di GC n. 37 del 25/05/2020.



## Verifica della coerenza esterna

### Equilibri di finanza pubblica

*I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.*

Relativamente alla possibilità di indebitamento il revisore ricorda i chiarimenti da parte del MEF avvenuti con la circolare n.5 del mese di marzo 2020.

## VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022

### A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

#### *Entrate da fiscalità locale*

#### Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF ed il gettito è così previsto:

Rendiconto 2018	Previsione definitiva 2019	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
38.249,00	38.249,00	38.249,00	38.249,00	38.249,00

### IUC

Il gettito stimato per l'Imposta Unica Comunale, nella sua articolazione IMU/TASI/TARI, è così composto:

<i>IUC</i>	<b>Esercizio 2019 previsioni definitive</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
IMU	122.475,53	122.068,00	130.206,35	119.190,65
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	328.847,86	314.966,62	328.847,86	328.847,86
<b>Totale</b>	<b>451.323,39</b>	<b>437.034,62</b>	<b>459.054,21</b>	<b>448.038,51</b>

Relativamente alle entrate Tari si evidenzia che dal 2020 la normativa vigente prevede che le entrate relative alla TEFA verranno versate dal contribuente direttamente alla Provincia senza confluire nei bilanci comunali.

**L'articolo 57-bis. (Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione PEF e tariffe. Introduzione del bonus sociale rifiuti e automatismo bonus energia elettrica, gas e idrico) della Legge di Bilancio 2020 // comma 1, lettera a)**, di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, estende la possibilità per i Comuni di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 dello DPR 158/1999, in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti di graduazione delle tariffe Tari. L'estensione della facoltà è stabilita "fino a diversa regolamentazione" disposta dall'ARERA.

La **lettera b)** fissa **al 30 aprile 2020**, solo per l'esercizio finanziario 2020, **il termine per l'approvazione dei PEF rifiuti e delle relative tariffe.**

Le tariffe Tari devono essere aggiornate coerentemente ai piani finanziari di gestione dei rifiuti urbani predisposti ed inviati all'ente locale da parte del soggetto che svolge il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

La norma permette esplicitamente di modificare i piani e le delibere tariffarie eventualmente già deliberati senza l'osservanza dei nuovi criteri ARERA purché entro il termine del 30 aprile 2020 infatti dopo il comma 683 e' inserito il seguente: **"683-bis. In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati"**.

In seguito al D.L.17 marzo 2020, n. 18. Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) l'art. 107 c.5 sancisce che. i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

**In seguito alla conversione in legge del D.L.n. 18 del 17 marzo 2020, "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034) l'art. 107 ai commi 4 e 5 sancisce che:**

4. Il termine per la determinazione delle tariffe della **TARI** e della **tariffa corrispettiva**, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020,

provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Le aliquote di base della nuova **IMU** sono state riformate dalla Legge di Bilancio 2020. L'aliquota base viene fissata all'8,6 per mille. I sindaci avranno il potere di poterla aumentare, fino a un massimo di due punti, quindi arrivando al limite del 10,6 per mille. Tramite delibera comunale, però, i sindaci potranno anche decidere di ridurla, fino ad azzerarla.

Solo per il 2020 la nuova IMU potrà essere portata fino a un massimo dell'11,4 per mille, ma tale aliquota è valida solo per i Comuni che avevano già portato al limite sia IMU che TASI.

La Legge di Bilancio 2020 prevede ulteriori aliquote:

- ✓ 0,1% per i fabbricati rurali strumentali;
- ✓ 0,1% (con possibilità di aumento fino allo 0,25%) per gli immobili merce non locati dalle imprese costruttive;
- ✓ 0,76% per i terreni agricoli;
- ✓ 0,76% per i fabbricati D.

Per quanto riguarda le abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale, i Comuni potranno aumentare l'aliquota di base pari allo 0,5% solo dello 0,1%.

La principale novità in questo caso è che: "i comuni possono annullare completamente, con apposita delibera del consiglio comunale, l'imposizione di tale fattispecie."

Si ricorda che, per l'anno 2020, i comuni possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova **IMU** oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020 (art. 1, comma 779, L. 27 dicembre 2019, n. 160 - legge di bilancio 2020).

D.M. 28 febbraio 2020 del Ministero dell'interno (G.U. 28 febbraio 2020, n. 50)

In seguito all'adozione del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34-Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 ) si ricorda che:

- "vengono uniformati i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine previsto per il bilancio di previsione, ovvero il 31 luglio 2020."

Per cui l'art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 prevede:

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2020.

### **Altri Tributi Comunali**

Oltre alla IUC (IMU-TARI-TASI), il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- Diritti sulle pubbliche affissioni;
- tassa occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP);



<b>Altri Tributi</b>	<b>Esercizio 2019 assestato</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
ICP	500,00	500,00	500,00	500,00
TOSAP	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
DPA	545,00	545,00	545,00	545,00
<b>Totale</b>	<b>5.345,00</b>	<b>5.345,00</b>	<b>5.345,00</b>	<b>5.345,00</b>

### ***Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria***

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

<b>Tributo</b>	<b>Assestato 2019</b>	<b>Previsione 2020</b>	<b>Previsione 2021</b>	<b>Previsione 2022</b>
ICI/IMU	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TASI	0,00	0,00	0,00	0,00
ADDIZIONALE IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00
TARI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
COSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTA PUBBLICITA'	0,00	0,00	0,00	0,00
lotta all'evasione interessi e sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

### ***Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni al titolo IV delle entrate***

La previsione delle entrate da titoli abilitativi e relative sanzioni è la seguente:

<b>Anno</b>	<b>Importo</b>	<b>Spesa corrente</b>	<b>Spesa in c/capitale</b>
<b>2018 (rendiconto)</b>	35.336,68	12.150,00	23.186,68
<b>2019 (assestato o rendiconto)</b>	44.500,00	12.750,00	31.750,00
<b>2020 (assestato o rendiconto)</b>	44.500,00	0,00	44.500,00
<b>2021 (assestato o rendiconto)</b>	44.500,00	0,00	44.500,00
<b>2022 (assestato o rendiconto)</b>	44.500,00	0,00	44.500,00

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;

- *acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;*
- *interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;*
- *interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;*
- *spese di progettazione.*

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

### ***Sanzioni amministrative da codice della strada***

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

<b>TIPOLOGIA</b>	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
sanctions ex art.208 co 1 cds e 142	400,00	400,00	400,00
TOTALE ENTRATE	400,00	400,00	400,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità			
Percentuale fondo (%)	0	0	0
<b>Proventi netti</b>	400,00	400,00	400,00

Con atto G.C. n.41 del 25.05.2020 è stata destinata il 50% del provento negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta relativamente alla previsione di entrata pari ad €. 400,00, ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa:

a) potenziamento e miglioramento segnaletica stradale, acquisto mezzi tecnici d'uso corrente per il miglioramento della circolazione e della sicurezza stradale, entro la quota del 50% dei proventi, compresi n.1 e 5;

La quota vincolata è destinata al

-Titolo I spesa per euro 200,00;

-Titolo II spesa per euro 0,00;

*La Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 1/SEZAUT/2019/QMIG del 21.12.2018 ha enunciato il seguente principio di diritto: “ai fini della corretta quantificazione della quota del 50 % dei proventi derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, di cui all'art. 142, comma 12-bis, del d.lgs. n. 285/1992, attribuita all'ente da cui dipende l'organo accertatore, non devono essere detratte le spese per il personale impiegato nella specifica attività di controllo e di accertamento delle violazioni, le spese connesse al rilevamento, all'accertamento e alla notifica delle stese e quelle successive relative alla riscossione della sanzione”.*

### ***Proventi dei beni dell'ente***

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

-fitti reali diversi €. 13.550,00;

-canone sul diritto di superficie RSA €.18.818,20.

**Proventi dei servizi pubblici**

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente dei servizi a domanda individuale è il seguente:

<b>servizio</b>	<b>Entrate/previsione 2020</b>	<b>Spese/previsione 2020</b>	<b>% copertura 2020</b>
colonie e soggiorni estivi	2.500,00	8.649,40	29%
impianti sportivi	1.000,00	4.050,00	25%
mensa scolastica	25.060,00	26.000,00	96%
<b>Totale</b>	<b>28.560,00</b>	<b>38.699,40</b>	<b>73,80%</b>

L'organo esecutivo con deliberazione n.42 del 25.05.2020 allegata al bilancio, ha stabilito la copertura del 44,84%.

L'Ente con proposta di G.C. n.53 del 17/06/2020 ha provveduto a riadottare la delibera, che passerà in Giunta precedentemente all'adozione del Bilancio in Consiglio Comunale, in quanto la precedente conteneva dei refusi nella tabella contabile. Il nuovo tasso di copertura è del 73,80%.

**In merito si osserva:** Relativamente al servizio di gestione degli impianti sportivi, il Revisore invita l'Amministrazione a verificare che vi siano convenzioni idonee per l'uso di detti impianti. Nel caso non ve ne fossero, si invita a regolarizzare tramite stipule di convenzioni, i rapporti tra l'Ente e gli utenti che usufruiranno di detti impianti, prevedendo il pagamento di un canone d'uso per garantire sempre un'effettiva copertura dei costi.

**B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI**

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente è la seguente:

*Sviluppo previsione per aggregati di spesa:*

<b>SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI</b>			
<b>PREVISIONI DI COMPETENZA</b>			
<b>TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA</b>	<b>Previsioni 2020</b>	<b>Previsioni 2021</b>	<b>Previsioni 2022</b>
Redditi da lavoro dipendente	495.206,09	501.636,26	502.946,57
Imposte e tasse a carico dell'ente	30.859,81	34.570,30	34.664,91
Acquisto di beni e servizi	1.334.942,95	1.307.215,74	1.305.729,78
Trasferimenti correnti	379.585,52	194.067,95	194.067,95
Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
Interessi passivi	46.052,24	43.723,33	41.858,43
Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
Rimborsi e poste correttive delle entrate	60.687,42	60.687,42	60.687,42
Altre spese correnti	163.081,72	174.340,80	174.340,80
<b>Totale</b>	<b>2.510.415,75</b>	<b>2.316.241,80</b>	<b>2.314.295,86</b>

**Spese di personale**

La spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" prevista per gli esercizi 2020/2022, tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

- con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad €.460.919,90, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);
- dei vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa che fanno riferimento alla corrispondente spesa dell'anno 2009 di euro €.67.236,63;

	anno 2008	Previsione 2020	Previsione 2021	Previsione 2022
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	450.748,47	495.206,09	501.636,26	502.946,57
Spese macroaggregato 103	55.601,52	60.687,42	60.687,42	60.687,42
Irap macroaggregato 102	31.172,08	30.859,80	34.570,30	34.664,90
altre spese	75.868,92	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Altre				
<b>Totale spese di personale (A)</b>	<b>613.390,99</b>	<b>592.253,31</b>	<b>602.393,98</b>	<b>603.798,89</b>
(-) Componenti escluse (B)	152.471,09	166.009,81	166.009,81	166.009,81
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	<b>460.919,90</b>	<b>426.243,50</b>	<b>436.384,17</b>	<b>437.789,08</b>
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562)				

Spese a Tempo determinato anno 2009 €.67.236,63

Spese a Tempo determinato anno 2020 €. 60.872,49 mentre per gli anni 2021/2022 è pari a €.0,00;

**DECRETO 17 marzo 2020 -Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni. (20A02317) (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020)**

Relativamente alle spese di personale per il 2020, il revisore informa che a far data dal 27/04/2020 con il Decreto viene data attuazione all'art.33,c.2 del d.l. 34/2019 convertito con L. n.58/2019 individuando i valori soglia differenziati per fascia demografica.

La spesa di personale sarà relativa agli impegni di competenza complessiva per tutto il rapporto di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, rapporto di lavoro per il personale di cui all'art.110, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.

Le entrate correnti sulle quali rapportare le spese di personale, dovranno essere calcolate facendo la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

Il valore soglia di massima spesa del personale che il comune dovrà considerare è il 27,60%.

Naturalmente le future assunzioni in base al valore soglia di cui sopra, fermo quanto previsto dall'art.5, potrà essere incrementata sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio e secondo le definizioni dell'art.2, non superiore al valore soglia individuato nella tabella 1 comma 1 di ciascuna fascia demografica.

## ALLEGATO ALLA PROGRAMMAZIONE SPESA DEL PERSONALE 2020/2022

## Calcolo delle entrate correnti

Entrate correnti	2016	2017	2018	Media del triennio
Titolo 1	810.544,19 €	774.202,80 €	776.536,56 €	€ 787.094,52
Titolo 2	1.351.749,94 €	1.234.888,40 €	1.274.128,80 €	€ 1.286.922,38
Titolo 3	59.379,47 €	51.287,10 €	86.766,90 €	€ 65.811,16
Totale entrate correnti	2.221.673,60 €	2.060.378,30 €	2.137.432,26 €	2.139.828,06 €
FCDE iniziale				98.506,37 €
<b>Entrate correnti nette</b>				<b>€ 2.041.321,69</b>

## Spesa del personale

Spesa del personale 2018	<b>565.785,91 €</b>
--------------------------	---------------------

## Incidenza spesa del personale/entrate correnti

Incidenza spesa del personale/entrate correnti	<b>27,72%</b>
--	---------------

## Fascia demografica dell'ente - Valori soglia percentuali

Fascia demografica	Valore soglia	Soglia di rientro
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	27,60%	31,60%

## Esito del test di verifica

<b>SPESA DEL PERSONALE DA INCREMENTARE</b>	<b>NO</b>
<b>SPESA DEL PERSONALE DA RIDURRE</b>	<b>SI</b>

## Spesa massima del personale teorica

Spesa massima del personale teorica calcolata sulla fascia demografica dell'ente	<b>563.404,79 €</b>
Incremento massimo (+) oppure decremento massimo (-) rispetto alla spesa 2018	<b>- 2.381,12 €</b>

## Capacità di spesa

Anni	percentuale di aumento spesa personale	Aumento di spesa del personale realizzabile	(SPESA PERSONALE 2018 € 565.585,91) ANNUALITA' BILANCIO
2020	23 %	- 547,66	2020
2021	29 %	- 690,52	2021
2022	33 %	- 785,77	2022
2023	34 %	- 809,58	
2024	35 %	- 833,39	

Il Revisore raccomanda:

- che vi sia sempre la sussistenza dei presupposti di temporaneità ed eccezionalità previsti dall'art.36 del D.Lgs. 165/2001 per il ricorso alle forme flessibili di impiego, il rispetto dei limiti percentuali previsti dall'art.23 e dall'art.31 del D.Lgs. 81/2015, richiamati dal D.Lgs. 75/2017, rispettivamente, per le assunzioni a tempo determinato e per la somministrazione di lavoro, nonché il rispetto dell'art 50 del CCNL del 21/05/18.
- che nel corso dell'attuazione del piano Triennale Fabbisogno del personale 2020/2022 e all'atto delle assunzioni o mobilità, venga effettuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

### **Spese per incarichi di collaborazione autonoma**

(art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

Non sono previsti incarichi di collaborazione autonoma di cui al D.Lgs. 165/2001.

L'unico incarico previsto è il ricorso all'art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in sostituzione del responsabile di p.o. area tecnica Arch. Panu Antonio, in pensione dal 01.06.20 con Ape volontaria, e sino alla conclusione dell'iter concorsuale ma che non rientra nella tipologia dell'art. 7 c.6 del D.Lgv 165/2001.

### **Spese per acquisto beni e servizi**

La previsione di bilancio relativa agli acquisti di beni e di servizi è coerente con:

- a) il programma biennale degli acquisti di beni e di servizi approvato ai sensi del D.Lgs. 50/2016;
- b) l'ammontare degli impegni e/o degli stanziamenti dell'esercizio precedente a quello di riferimento del bilancio;
- c) le scelte di razionalizzazione/revisione operate dall'ente.

**L'articolo 57. (Disposizioni in materia di enti locali)** della Legge di Bilancio 2020 di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali.

*In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni:*

**lett. b):**

- abrogazione dei limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del DI 78/2010)
- abrogazione dei limiti di spesa per **relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del d.l. 78/2010);
- abrogazione del divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- abrogazione dei limiti delle spese per **missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del DI 78/2010);
- abrogazione dell'obbligo di riduzione del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2007, la spesa per la **stampa di relazioni e pubblicazioni** distribuite gratuitamente o inviate ad altre amministrazioni (art. 27, comma 1 del D.L. 112/2008);
- abrogazione dei vincoli procedurali per l'**acquisto di immobili** da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);
- abrogazioni di limiti di spesa per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di **autovetture**, nonché per l'acquisto di **buoni taxi** per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del DI 95/2012).
- abrogazione – per i Comuni che gestiscono servizi per più di 40mila abitanti - dell'**obbligo di comunicazione, anche se negativa, al Garante delle telecomunicazioni delle spese**

**pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di riepilogo analitico (articolo 5 commi 4 e 5 della legge n. 67/1987);

- abrogazione dell'obbligo di adozione dei **piani triennali** per l'individuazione di misure finalizzate alla **razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali**, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali; (art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007);
- abrogazione dei vincoli procedurali concernenti **la locazione e la manutenzione degli immobili** (articolo 24 del DI 66/2014);

### **Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)**

*Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5*

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 1015 e 1017 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti per singola tipologia di entrata.

*Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.*

*Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.*

*Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE*

*Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.*

*Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.*

Per quanto riguarda il metodo di calcolo del fondo, è stato assunto:

**metodo A: media semplice**, rapporto totale accertato e incassato; per l'es.2014 gli incassi totali sono dati da incassi inc/competenza + incassi in c./residui totali; per gli ES. N 2015-2018 incassi in c/competenza + incassi c/residui es. n+1 su residui es.N.

Nelle schede allegate è riportato il calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità per le singole entrate, di cui si riporta il riepilogo.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale.

*La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.*

*Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi*



accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(\* riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

#### Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

Si ricorda che la Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018), in tema di FCDE prevede al comma 1015 che: "Nel corso del 2019 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2019-2021 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per l'esercizio 2019 nella missione «Fondi e Accantonamenti» ad un valore pari all'80 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- a) con riferimento all'esercizio 2018 l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nell'esercizio 2018 sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;
- b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine del 2018 si è ridotto del 10 per cento rispetto a quello del 2017, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione."

Inoltre, al comma 1016 prevede che "La facoltà di cui al comma 1015 può essere esercitata anche dagli enti locali che, pur non soddisfacendo i criteri di cui al medesimo 1015, rispettano entrambe le seguenti condizioni:

- a) l'indicatore di tempestività dei pagamenti, al 30 giugno 2019, calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, è rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e le fatture ricevute e scadute nel semestre sono state pagate per un importo complessivo superiore al 75 per cento del totale ricevuto;

b) se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato al 30 giugno 2019 si è ridotto del 5 per cento rispetto a quello al 31 dicembre 2018, o è nullo o costituito solo da debiti oggetto di contenzioso o contestazione.”

Il comma 1017 prevede che “I commi 1015 e 1016 non si applicano agli enti che, con riferimento agli esercizi 2017 e 2018, non hanno pubblicato nel proprio sito internet, entro i termini previsti dalla legge, gli indicatori concernenti i tempi di pagamento ed il debito commerciale residuo di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che, con riferimento ai mesi precedenti all'avvio di SIOPE+ di cui all'articolo 14, commi 8-bis e 8-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica dei crediti commerciali le comunicazioni relative al pagamento delle fatture”.

La legge di bilancio 2020 è intervenuta sulle regole concedendo due misure di flessibilità (commi 79 e 80 legge 160/2019).

Il primo premia gli enti in regola con i pagamenti che nel 2020 e 2021 potranno ridurre il Fcde al 90% dell' accantonamento quantificato nell' Allegato al bilancio riguardante il fondo stesso. Questa facoltà può essere esercitata solo se nell' esercizio precedente a quello di riferimento hanno onorato le regole sui pagamenti. Ovvero devono essere rispettati i tempi di pagamento delle fatture ricevute nell' anno (pagate e non) e deve risultare una riduzione del 10% del debito commerciale residuo al termine dell' anno precedente (per importi di debito superiore al 5% delle fatture ricevute).

Nello specifico, per le entrate oggetto della riforma della riscossione il Fondo potrà essere conteggiato tenendo conto della capacità di riscossione che si prevede di realizzare a fine esercizio, calcolata come rapporto tra gli incassi complessivi (in conto/competenza più in conto/residui) e gli accertamenti di competenza. Prima di dare o meno il via libera, si dovrà pertanto verificare le previsioni di cassa attese, dalle quali derivano i nuovi indici di riscossione che abbassano gli accantonamenti iscritti fra le spese.

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo che è stato effettuato accantonando l' importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2020 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
52	Tassa rifiuti	314.966,62	95%	127.437,07
26	Recupero evasione ICI	10.00,00	95%	411,35
52/1	Recupero evasione Tarsu	20.000,00	95%	345,80
<b>TOTALE</b>				<b>128.194,22</b>

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2021 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
52	Tassa rifiuti	328.847,86	100%	140.056,30
26	Recupero evasione ICI	10.00,00	100%	433,00
52/1	Recupero evasione Tarsu	20.000,00	100%	364,00
<b>TOTALE</b>				<b>140.853,30</b>

Risorsa/ Cap.	DESCRIZIONE	Previsione 2022 di entrata	% a bilancio del FCDE	Stanziamen- to FCDE
------------------	-------------	----------------------------------	--------------------------------	------------------------

52	Tassa rifiuti		328.847,86	100%	140.056,30
26	Recupero evasione ICI		10.00,00	100%	433,00
52/1	Recupero evasione Tarsu		20.000,00	100%	364,00
<b>TOTALE</b>					<b>140.853,30</b>

### **Fondo di riserva di competenza**

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 - €.12.000,00 pari allo 0,47% delle spese correnti;

anno 2021 - €. 10.600,00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

anno 2022 – €. 10.600,00 pari allo 0,45% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

*Si ricorda che la metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.*

### **Fondi per spese potenziali**

Non sono previsti accantonamenti per passività potenziali.

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

(1)	<p><i>a) <u>accantonamenti per contenzioso</u> sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.</i></p> <p><i>b) <u>accantonamenti per indennità fine mandato</u> sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);</i></p> <p><i>c) <u>accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati</u> sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n.175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.</i></p>
-----	--

### **Fondo di riserva di cassa**

E' stato previsto il fondo di riserva di cassa nel rispetto dei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali).

### **Fondo di garanzia dei debiti commerciali**

**Con l'articolo 50. (Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti commerciali della P.A.) del decreto fiscale 2020 vengono apportate modifiche al quadro vigente.**

**La legge di Bilancio 2020**, di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, **proroga al 2021 l'applicazione dell'accantonamento obbligatorio (FGDC) in caso di mancato rispetto degli indicatori oggetto dell'articolo in commento.**

**Il comma 1** introduce modifiche alle norme dettate dalla legge 145/2018 e, in particolare:

la **lettera a)** abroga l'articolo 1, comma 857 della legge 145/2018, che prevedeva il raddoppio dell'accantonamento a Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC) che gli enti saranno tenuti costituire in caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle transazioni commerciali (definiti dall'art. 4 del D. Lgs. 231/2002) e di mancata riduzione del debito commerciale residuo, nel caso in cui gli enti medesimi non avessero richiesto l'anticipazione di liquidità ai sensi dei commi 849 e seguenti o, pur avendola richiesta, non avessero effettuato i relativi pagamenti nei tempi fissati dal comma 854;

la **lettera b)**, apporta una precisazione, sostituendo al comma 861, le parole "i tempi di pagamento e ritardo" con "gli indicatori" **n.1)**; il **n. 2** stabilisce che gli indicatori 2019 relativi al ritardo annuale dei pagamenti e al debito commerciale residuo, da prendere a riferimento per l'applicazione dell'accantonamento di cui ai commi 862-864, possono essere quelli elaborati dall'ente, sulla base delle proprie registrazioni contabili e non quelli elaborati dalla Piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC), come previsto dal comma 861. Qualora l'ente decida di avvalersi di tale facoltà, dovrà effettuare la comunicazione alla stessa PCC dello stock di debito commerciale residuo al 31.12.2019, anche se utilizza gli strumenti dispositivi dei pagamenti resi disponibili dall'applicativo SIOPE+;

la **lettera c)** sposta il termine per l'adozione della delibera di formazione del FGDC dal 31 gennaio al 28 febbraio.

Il **comma 2** anticipa al 31 gennaio il termine fissato al 30 aprile dall'art. 7, comma 4-bis del DL 35/2013. Si tratta del termine per la comunicazione annuale alla PCC dell'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre dell'esercizio precedente, cui sono tenute le amministrazioni pubbliche.

Il **comma 3** stabilisce che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 196/2009, che si avvalgono dell'Ordinativo Informatico di Pagamento (OPI), sono tenute ad inserire nello stesso Ordinativo la data di scadenza della fattura.

L'obbligo dell'adempimento è previsto entro il 1° gennaio 2021. In virtù di tale adempimento, che assicura una migliore registrazione dei pagamenti delle fatture sulla PCC, a decorrere da tale data è abolito l'obbligo di comunicare mensilmente sulla PCC i dati relativi ai debiti commerciali non estinti e scaduti.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invita l'Ente ad attivarsi celermente:

- per le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;
- a porre in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa

## ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare ulteriori servizi tramite società partecipate.

L'Ente possiede le seguenti partecipazioni:

- Abbanoa Spa;
- I & G Gallura SPA – in liquidazione;
- Sistema Turistico Locale Costa Smeralda SPA- in liquidazione;
- EGAS.

L'Ente fa parte della Comunità Montana Monte Acuto.

***Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)***

L'Ente con atto di G.C. n. 71 del 13/12/2019 ha adottato la delibera relativa alla revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. - Ricognizione partecipazioni possedute al 31/12/2018.

L'esito di tale ricognizione se non è già stato fatto, dovrà essere inviata :

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio previsto dall'art.15 del D.Lgs. 175/2016;

Il Revisore raccomanda sempre di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", corretto dal decreto legislativo 16 giugno 2017 n. 100.

## SPESE IN CONTO CAPITALE

### Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO PARTE CAPITALE				
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento <sup>(2)</sup>	(+)		-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)			
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	305.396,39	269.710,39	269.710,39
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)			
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)	305.396,39 0,00	269.710,39 0,00	269.710,39 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	-	-	-
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		-	-	-
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	-	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	-	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	-	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		-	-	-

**Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali <sup>(4)</sup>:**

Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	-		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.</b>		-	0,00	0,00

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti



**Investimenti senza esborsi finanziari**

Non sono programmati per gli anni 2020-2022 altri investimenti senza esborso finanziario.

**Limitazione acquisto immobili**

Non è prevista alcuna spesa per acquisto immobili.

**L'articolo 57. (Disposizioni in materia di enti locali)** della Legge di Bilancio 2020 di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevede l'abrogazione di tetti di spesa, vincoli e procedure ancora gravanti sugli enti locali.

*In particolare, entrano in vigore dal 2020 le seguenti semplificazioni:*

**lett. b):**

- *abrogazione dei vincoli procedurali per l'acquisto di immobili da parte degli enti territoriali (art. 12, comma 1 ter del DL 98/2011);*

**INDEBITAMENTO**

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nel 2020 non ha attivato fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento. Nel caso dovesse attuarli, il ricorso dovrà sempre rispettare le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

*Il Revisore ricorda che i commi da 961 a 964 della legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) consentono l'apertura di una tornata di rinegoziazione dei mutui rimasti nella titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze dopo la riforma della Cassa depositi e prestiti del 2003, sui quali Cdp mantiene esclusivamente la gestione operativa. I destinatari sono i Comuni, le Province e le Città metropolitane.*

*Per quanto disposto dal comma 963 della legge di bilancio 2019, il MEF ha emanato il decreto 30 agosto 2019 contenente i criteri e le modalità per la rinegoziazione dei mutui di Comuni, Province e Città metropolitane rimasti nella titolarità del Mef e formalmente gestiti dalla Cassa depositi e prestiti. La rinegoziazione riguarda i mutui per i quali il tasso di interesse dei nuovi piani di ammortamento previsto dal DM risulti inferiore a quello dei piani di ammortamento originari, ferme restando i requisiti per l'ammissione alla rinegoziazione già previsti dal comma 962. Sul sito del Mef-Dipartimento del Tesoro sono disponibili il testo del decreto, lo schema di contratto con Cdp, e l'elenco delle posizioni debitorie di ciascun ente locale.*

**L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:**

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Residuo debito (+)	1.235.558,01	1.182.170,58	1.377.293,10	1.340.961,52	1.284.142,99
Nuovi prestiti (+)		254.400,00			
Prestiti rimborsati (-)	53.387,43	59.277,48	36.331,58	56.818,53	47.748,77
Estinzioni anticipate (-)					
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>					
<b>Totale fine anno</b>	<b>1.182.170,58</b>	<b>1.377.293,10</b>	<b>1.340.961,52</b>	<b>1.284.142,99</b>	<b>1.236.394,22</b>
Nr. Abitanti al 31/12	2.091	2.091	2.091	2.091	2.091
<b>Debito medio per abitante</b>	<b>565,36</b>	<b>658,68</b>	<b>641,30</b>	<b>614,13</b>	<b>591,29</b>

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

### **Interessi passivi e oneri finanziari diversi**

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020	2021	2022
Oneri finanziari	45.490,83	47.694,88	46.052,24	43.723,33	41.858,43
Quota capitale	53.387,43	59.277,48	36.331,58	56.818,53	47.748,77
<b>Totale fine anno</b>	<b>98.878,26</b>	<b>106.972,36</b>	<b>82.383,82</b>	<b>100.541,86</b>	<b>89.607,20</b>

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, pari a euro 46.052,24/43.723,33/41.858,43 è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.6

	2018	2019	2020	2021	2022
Interessi passivi	45.490,83	47.694,88	46.052,24	43.723,33	41.858,43
entrate correnti	2.221.673,00	2.060.378,00	2.137.432,00	2.887.178,85	2.561.679,71
<b>% su entrate correnti</b>	<b>2,05%</b>	<b>2,31%</b>	<b>2,15%</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,63%</b>
<b>Limite art. 204 TUEL</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>	<b>10,00%</b>

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti. All'Organo di revisione non risulta che l'ente abbia prestato garanzie principali e sussidiarie.

Il revisore ricorda che la circolare del MEF n.5 del mese di marzo 2020 dispone:

*“Conclusivamente, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene utile precisare quanto segue:*

*- l'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), in coerenza con le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, deve essere rispettato dall'intero comparto a livello regionale e nazionale, anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito;*

*- sempre ai sensi delle citate sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);*

*- il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni esercizio di riferimento e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP);*

*- nel caso di mancato rispetto, ex ante, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo*



avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti appartenenti ai singoli territori responsabili del mancato rispetto sono tenuti, previa comunicazione della Ragioneria generale dello Stato alla Regione interessata, a rivedere le previsioni di bilancio degli enti "del territorio" al fine di assicurarne il rispetto;

- nel caso di mancato rispetto ex post, a livello di comparto, dell'articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), gli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione medesima, devono adottare misure atte a consentirne il rientro nel triennio successivo.

Ciò premesso, tenendo conto del rispetto, in base ai dati dei bilanci di previsione 2019-2021, a livello di comparto, dell'equilibrio di cui al richiamato articolo 9, comma 1 bis, della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), **si ritiene che gli enti territoriali osservino il presupposto richiesto dall'art. 10 della legge n. 243 per la legittima contrazione di operazioni di indebitamento nel biennio 2020-2021.** Analogo monitoraggio preventivo sarà effettuato per gli anni successivi, a decorrere dai prossimi bilanci di previsione 2021-2023.

Restano, comunque, ferme, per ciascun ente, le disposizioni specifiche che pongono limiti qualitativi o quantitativi all'accensione di mutui o al ricorso ad altre forme di indebitamento, nonché l'obbligo del rispetto degli equilibri di cui ai decreti legislativi n. 118 del 2011 e n. 267 del 2000 (anche a consuntivo, come prescritto dall'art. 1, comma 821, legge n. 145 del 2018)."

**Si rammenta che l'art. 10 della L. 243/2012 per il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali, così recita :**

1. Il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalita' e nei limiti previsti dal presente articolo e dalla legge dello Stato.

2. In attuazione del comma 1, le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalita' di copertura degli oneri corrispondenti.

**((3. Le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all'articolo 9, comma 1, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione)).**

## OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

### **Riguardo alle previsioni di parte corrente**

1) Congruo le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2019-2021;
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

### **Riguardo alle previsioni per investimenti**

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i relativi finanziamenti.

### **Riguardo agli equilibri di finanza pubblica**

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018.

### **Riguardo alle previsioni di cassa**

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza, tenuto conto della media degli incassi degli ultimi 5 anni, e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi e alle scadenze di legge e agli accantonamenti al FCDE.

### **Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche**

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento.

E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

### **Beni dell'Ente**

In ossequio a quanto disposto dalle precedenti finanziarie in materia di valorizzazione dei beni patrimoniali dell'Ente, il Revisore raccomanda l'Amministrazione a provvedere alla regolamentazione dell'utilizzo di tali beni, (regolamenti, stipule di contratti e/o atti concessori), anche al fine di rendere economicamente produttivi gli stessi.

### **Spese non quantificabili in sede di bilancio (es. rinnovi contrattuali, spese legali ecc.)**

Per le stesse, l'organo di revisione suggerisce di effettuare verifiche periodiche adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso la previsione si rivelasse insufficiente.

### **Trasferimenti Regionali e/o Statali**

Considerata l'incertezza di dette entrate l'Organo di Revisione invita gli Organi dell'Ente a monitorare costantemente i trasferimenti effettivamente spettanti, sulla base delle comunicazioni che verranno di volta in volta rese note dai vari Enti eroganti ed a provvedere, se del caso, ad effettuare con la massima tempestività le necessarie variazioni di bilancio.

Per quanto concerne gli impegni di spesa, gli stessi dovranno essere assunti solo dopo la formale comunicazione dell'avvenuta concessione dei trasferimenti.

### **Split payment e/o reverse charge.**

Il Revisore invita all'applicazione puntuale e precisa della norma introdotta con la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) e di tutte le successive modifiche, relativamente allo split payment ed agli obblighi di reverse charge.

### **Contabilità economico/patrimoniale**

Il Revisore ricorda che l'**art. 57 (Disposizioni in materia di enti locali) della Legge di Bilancio 2020** di cui al DL n. 124/2019 convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con il comma 2-ter viene sancita definitivamente la facoltatività – a regime – della contabilità economico/patrimoniale (CEP) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Gli enti locali che optano per la facoltà di cui al primo periodo allegano al rendiconto una situazione patrimoniale al 31 dicembre dell'anno precedente".

Si precisa che l'Ente con atto di C.C. n.27 del 26/09/2019 ha deliberato il rinvio al 2020 della contabilità economico-patrimoniale avvalendosi della facoltà di non predisporre il bilancio consolidato.

### **Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110) -Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)**

Il Revisore ricorda:

### **Articolo 92.(Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli)**

**4-bis.** Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale e di trasporto scolastico, non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi,

anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.

**4-ter.** Fino al termine delle misure di contenimento del virus COVID-19, tutte le procedure in corso, relative agli affidamenti dei servizi di trasporto pubblico locale, possono essere sospese, con facoltà di proroga degli affidamenti in atto al 23 febbraio 2020 fino a dodici mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell'emergenza; restano escluse le procedure di evidenza pubblica relative ai servizi di trasporto pubblico locale già definite con l'aggiudicazione alla data del 23 febbraio 2020.

**4-quater.** L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

**Il Revisore fa presente che l'articolo 109, comma 1, lett. b) del decreto legge 34/2020, modifica la disposizione contenuta nell'art. 92, comma 4-bis del decreto legge Cura-Italia e precisamente:**

*“Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori di servizi di trasporto pubblico locale e regionale non possono essere applicate dai committenti dei predetti servizi, anche laddove negozialmente previste, decurtazioni di corrispettivo, né sanzioni o penali in ragione delle minori corse effettuate o delle minori percorrenze realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. Le disposizioni del presente comma non si applicano al trasporto ferroviario passeggeri di lunga percorrenza e ai servizi ferroviari interregionali indivisi.”*

**Per cui è decaduto l'obbligo di pagare i corrispettivi dei contratti di trasporto scolastico riferiti al periodo di sospensione delle attività educative.**

#### **107 (Differimento di termini amministrativo-contabili):**

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020:

a) al 30 giugno 2020 per gli enti e gli organismi pubblici diversi dalle società destinatari delle disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91. Conseguentemente, per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

b) Al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l'approvazione del rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge.

3. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2019 è differito al 31 maggio 2020. Di conseguenza i termini di cui al comma 7 dell'articolo 32 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 sono così modificati per l'anno 2020:

**a)** i bilanci d'esercizio dell'anno 2019 degli enti di cui alle lettere **b)**, punto **i)**, e **c)** del comma 2 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 118/2011 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 giugno 2020;

**b)** il bilancio consolidato dell'anno 2019 del Servizio sanitario regionale è approvato dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2020.

**4. Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020.**

5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

6. Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.

7. I termini di cui agli articoli 246 comma 2, 251 comma 1, 259 comma 1, 261 comma 4, 264 comma 1, 243-bis comma 5, 243- *quater* comma 1, 243-*quater* comma 2, 243- *quater* comma 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono rinviati al 30 giugno 2020.

8. Il termine di cui all'articolo 264 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 30 settembre 2020.

9. Il termine di cui all'articolo 243-*quinquies* comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è fissato al 31 dicembre 2020.

10. In considerazione dello stato di emergenza nazionale connessa alla diffusione del virus COVID-19, dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 agosto 2020, **sono sospesi i termini di cui agli articoli 141, comma 7, e 143, commi 3, 4 e 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il periodo dal 1° settembre al 31 dicembre 2020, i suddetti termini sono fissati come segue:**

**a)** il termine di cui all'articolo 141, comma 7, è fissato in **centoventi** giorni;

**b)** il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in **novanta** giorni;

**c)** il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in **centoventi** giorni;

**d)** il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in **novanta** giorni.

**Articolo 107-bis. (Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali)**

1. A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020.

**Art. 109 (Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19)**

1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso.

1-bis. Al fine di anticipare la possibilità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le regioni e le province autonome per l'anno 2020 possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale o provinciale del rendiconto della gestione 2019, anche prima del giudizio di parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti e della successiva approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale o provinciale.

1-ter. In sede di approvazione del rendiconto 2019 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-19.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. L'utilizzo della quota libera dell'avanzo di cui al periodo precedente è autorizzato, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, per una percentuale non superiore all'80 per cento della medesima quota, nel caso in cui l'organo esecutivo abbia approvato lo schema del rendiconto di gestione 2019 e l'organo di revisione ne abbia rilasciato la relazione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera d), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

2-bis. Per l'esercizio finanziario 2020, in deroga all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118:

- a) le variazioni al bilancio di previsione possono essere adottate dall'organo esecutivo in via di urgenza opportunamente motivata, salva ratifica con legge, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i successivi novanta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- b) in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare con legge nei successivi trenta giorni, e

comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

#### **Art. 112 (Sospensione quota capitale mutui enti locali)**

1. Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

2. Il risparmio di spesa di cui al comma 1 è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 per l'anno 2020, pari a 276,5 milioni, si provvede ai sensi dell'articolo 126.

#### **Art. 113 (Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti)**

1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio edel mare 3 giugno 2014, n. 120.

#### **Articolo 113-bis. (Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale)**

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.

#### **Art. 115 (Straordinario polizia locale)**

1. Per l'anno 2020, le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, e limitatamente alla durata dell'efficacia delle disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, **convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19**, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio previsti dall'articolo 23,

comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Presso il Ministero dell'interno è istituito per l'anno 2020 un fondo con dotazione pari a 10 milioni di euro al fine di contribuire all'erogazione dei compensi per le maggiori prestazioni di lavoro straordinario di cui al comma 1 e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale del medesimo personale. Al riparto delle risorse del fondo di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, adottato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, tenendo conto della popolazione residente e del numero di casi di contagio da COVID-19 accertati.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2 per l'anno 2020, pari a 10 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 126.

### **In seguito all'adozione del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34**

**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00052) (GU n.128 del 19-5-2020 - Suppl. Ordinario n. 21 ) si ricorda che:**

#### **Art. 110** Rinvio termini bilancio consolidato

1. Il termine per l'approvazione del bilancio consolidato 2019 di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e' differito al 30 novembre 2020.

#### **Art. 177** Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

1. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19, per l'anno 2020, non e' dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a: a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali; b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventu', dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

2. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 74,90 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. 4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 205,45 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

#### **Art. 180** Ristoro ai Comuni per la riduzione di gettito dell'imposta di soggiorno e altre disposizioni in materia

1. Nell'anno 2020 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate



derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, nonché del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in conseguenza dell'adozione delle misure di contenimento del COVID-19.

**2.** Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

**3.** All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente: «1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.». **4.** All'articolo 4, comma 5-ter, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 196, le parole da "nonché" alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.". **5.** Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.

### **Art. 181 Sostegno delle imprese di pubblico esercizio**

**1.** Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

**2.** A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola

planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

**3.** Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

**4.** Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 e' disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

**5.** Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo e' comunque adottato.

**6.** All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

#### **Art. 138 Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020**

**1.** Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Quindi l'abrogazione di tali disposizioni unifica il termine per l'approvazione di tutte le aliquote e tariffe dei tributi locali e relativi regolamenti entro il 31 luglio, termine attualmente fissato dall'art. 107, comma 2, del d.l. 18/2020 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. Resta in vigore l'art. 107, comma 5, del medesimo decreto-legge 18/2020, il quale consente ai comuni di confermare per il 2020 le tariffe della TARI 2019, rinviando al 31 dicembre il termine per l'approvazione del PEF 2020 da parte degli enti territorialmente competenti.

***Per cui scadono il 31 luglio tutti i termini per l'approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti dei tributi locali (IMU, TARI, IRPEF, imposta di pubblicità, TOSAP).  
Resta ferma la facoltà di confermare le tariffe TARI 2019***

## CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUPS e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'organo di revisione:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio;
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità, con le previsioni proposte, di rispettare gli equilibri di finanza pubblica, così come disposti dalla Legge di Bilancio n. 145/2018 ed esprime, pertanto, parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2020-2022 e sui documenti allegati.

**L'ORGANO DI REVISIONE**

**Dott.ssa Simona Scanu**